CAMERA DEI DEPUTATI N. 2790

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TESTA, CASINELLI

Norme per lo snellimento delle procedure urbanistiche

Presentata il 28 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge prende spunto dall'esigenza di semplificazione cui si intende informare l'attività della pubblica amministrazione per il perseguimento dello snellimento delle procedure urbanistiche.

Le norme qui proposte hanno una matrice comune e sono finalizzate, rispettivamente, alla pianificazione concertata; alla rivalutazione del piano pluriennale di attuazione, figura già esistente nell'ordinamento, ma che necessita di coordinamento con altre esigenze programmatorie sopravvenute; alla sostituzione delle autorizzazioni con pratiche autocertificative per la realizzazione di interventi sull'edificato a carattere minore.

L'articolo 1 prevede gli accordi di pianificazione, alla cui conclusione si giunge per il tramite della conferenza di servizi tra gli enti interessati. Viene così utilizzato uno strumento già in vigore nella nostra legislazione e del quale si cominciano a registrare vantaggi significativi nell'accelerazione delle procedure, in quanto, invece di articolarsi in *iter* con sviluppo verticale, il procedimento, in questo caso, pianificatorio, ha una strutturazione orizzontale che consente a tutti i soggetti di esprimere contemporaneamente la loro valutazione.

Con la disposizione sui piani pluriennali di attuazione (articolo 2), si mira a coordinare l'apposito regime con la programmazione dei lavori pubblici prevista dalla relativa legge quadro. Nello stesso tempo, al fine di evitare che il piano pluriennale di attuazione, da strumento principalmente finanziario finalizzato ad individuare le risorse pubbliche da attivare nel triennio, si trasformi, per una errata in-

terpretazione, in un impedimento a realizzare interventi di interesse generale non ricollegati al piano triennale delle opere pubbliche, si prevede la possibilità di avvalersi di forme di finanziamento alternativo e, come tali, non gravanti sul finanziamento pubblico per le urbanizzazioni.

Si ritiene, poi, opportuno disporre che, in attesa delle nuove leggi regionali, l'applicazione dell'articolo 13 della legge n. 10 del 1977 sia sospesa.

L'articolo 3 introduce la figura della denuncia di inizio dell'attività per le opere edilizie minori, attuando una previsione introdotta già nel 1990 con l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Le norme relative all'autocertificazione urbanistica non rappresentano una novità per il sistema attuale in quanto sono state già stabilite da un decreto-legge reiterato da più di due anni ed ora decaduto. Si sono potuti, in tal modo, osservare gli effetti positivi prodotti dalla vigenza di questa misura, nei confronti della pubblica amministrazione, che si è vista alleggerita nei suoi compiti impegnando, così, le risorse tecniche nella valutazione delle opere che trasformano il territorio in modo radicale, così come nei confronti del lavoro di tante piccole aziende che rappresentano il cardine dell'economia del Paese.

Alle regioni spetta la compilazione dell'elenco delle opere da sottoporre a preventiva denuncia di inizio dell'attività; i comuni hanno, comunque, la facoltà di escludere da tale procedura i centri storici: in tale caso si applicano le norme vigenti in materia di autorizzazione edilizia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Accordi di pianificazione).

1. Il presidente della giunta regionale promuove la conclusione di accordi di pianificazione per l'approvazione di strumenti urbanistici.

2. Al fine di cui al comma 1 è convocata una conferenza di servizi alla quale partecipano il sindaco del comune interessato ed il presidente della giunta regionale, o loro delegati, nonché gli enti ed organismi competenti ad esprimere pareri, nulla osta od assensi, comunque denominati.

3. L'accordo di pianificazione è ratificato, entro trenta giorni dalla sua conclusione, dai consigli degli enti competenti a deliberare gli atti stessi ed è approvato con decreto del presidente della giunta regionale.

ART. 2.

(Piani pluriennali di attuazione).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono ad aggiornare la propria legislazione in materia di programmi pluriennali di attuazione in materia urbanistica, anche in deroga all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed all'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, secondo princìpi che circoscrivono la funzione di tali piani alla programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, individuati territorialmente in modo univoco, anche in coordinamento con il programma triennale dei lavori pubblici dei comuni e con lo stato

delle urbanizzazioni nel territorio interessato, e riferiscono i criteri di obbligatorietà alle effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione degli aggregati urbani. Le opere di urbanizzazione comunali da realizzare in attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici dei comuni.

2. I programmi di intervento, corredati da un autonomo piano finanziario per le urbanizzazioni non comprese nel programma triennale dei lavori pubblici e per la cui realizzazione è previsto il ricorso a fonti di finanziamento privato o alternativo, integrano quelli compresi nel programma pluriennale di attuazione.

3. L'applicazione dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sospesa fino all'emanazione delle leggi regionali di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 3.

(Denuncia di inizio dell'attività).

1. Alle opere soggette ad autorizzazione edilizia ai sensi della vigente normativa statale e regionale, si applica il disposto di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ordine alla denuncia di inizio dell'attività, fermo restando l'obbligo della preventiva acquisizione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. I comuni, con delibera consiliare, individuano gli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e gli agglomerati urbani compresi nelle zone indicate alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, per i quali non è ammessa la denuncia di inizio dell'attività, con applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione edilizia.

3. Ai fini del presente articolo si applicano le sanzioni di cui agli articoli 10 e 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

4. Al fine di avviare interventi di manutenzione urbana programmata le regioni possono stabilire che per alcune opere deve essere corrisposto un contributo relativo agli oneri di urbanizzazione.

5. Le regioni, entro il 30 giugno 1997, con proprie leggi da emanare ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dettano norme che regolano le materie di cui al presente articolo nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

6. Fino all'emanazione delle leggi regionali di cui al comma 5, alle regioni si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2790
Lire 500